

Denominazione: Gecar Srl	Comune: Ascoli Satriano (FG)	N° C.T.R. 1:5.000 434043	Toponimo dell'area: Masseria Salvetera
---	--	------------------------------------	--

Descrizione del sito

La porzione di territorio si colloca nel comune di Ascoli Satriano (FG), in aree estrattive e aree agricole.

Accessibilità al sito

Il sito è accessibile dai vicini centri abitati (Ascoli Satriano, Stornarella, Cerignola) mediante strade provinciali SP88, SP89, SP90 e SP95.

Distanza dalla linea ferroviaria* (Distanza calcolata lungo il prevedibile percorso stradale diretto alle aree di stoccaggio)

AS.01: circa 35.8 km

AS.02: circa 36.7 km

AS.03: circa 52 km



Vista aerea dell'area in cui si inserisce il sito di conferimento (da Google Earth, aggiornamento 2018).

Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc


Comune:

Scala:

COROGRAFIA

Ascoli Satriano (FG)

1:5.000



Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc

Inquadramento urbanistico e Vincoli

Comune:

Ascoli Satriano (FG)

N° C.T.R. 1:5.000

434043

Toponimo dell'area:

Masseria Salveterere

Riferimenti catastali

Foglio di mappa n. 92 particelle 270 del Comune di Ascoli Satriano (FG)

Strumento Urbanistico


Dall' analisi del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Ascoli Satriano la porzione di territorio oggetto di indagine risulta situata in "A.T.E.C. - Zone agricole sottoposte a tutela ed a recupero".

Ricognizione vincolistica


Vincoli D.Lgs 42/2004 artt.. 136 e 157	NO
Vincoli D.Lgs 42/2004 art.142	NO
Vincolo idrogeologico	NO
Aree protette	NO
PAI	-



Stralcio di carta dei Vincoli D.Lgs 42/2004 art. 142. Fonte: WebGIS SITAP
<http://sitap.beniculturali.it/>



Stralcio di carta del Vincolo idrogeologico e aree protette SIC/ZPS (fonte geoportale nazionale)



Stralcio di carta PAI del rischio e pericolosità frane (fonte: geoportale nazionale)

Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc


Comune:

Scala:

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Ascoli Satriano (FG)

1:5.000



□ Argille (Pleistocene e Pliocene)

Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc




Comune:

Scala:

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Ascoli Satriano (FG)

1:2.500




Descrizione attività svolte sul sito:

L'area in esame, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 2000 al 2012) risulta dominata da coltivazioni agrarie e il sito Gecar Srl 450.000 mc ricade nelle seguenti classi:

- Anno 2000:
 - 2111 – Colture intensive;
- Anno 2000:
 - 2111 – Colture intensive;
- Anno 2012:
 - 2111 – Colture intensive.

Legenda

 2111 – Colture intensive

Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc

Piano campionamento e analisi

Comune:

Ascoli Satriano (FG)

Scala:

1:2500



Denominazione: Gecar Srl 450.000 mc Piano campionamento e analisi	Comune: Ascoli Satriano (FG)	N° C.T.R. 1:5.000 434043	Toponimo dell'area: Masseria Salvetera
<p>Modalità di esecuzione:</p> <p>La campagna di campionamento ha visto la realizzazione di n. 2 carotaggi manuali con prelievo di campioni rappresentativi dei primi 100 cm di terreno. In totale sono stati prelevati n. 2 campioni.</p> <p>Relazione analisi:</p> <p>Tutti i campioni da sottoporre a caratterizzazione ambientale sono stati vagliati in campo mediante un setaccio a maglie in metallo di diametro pari a 2 cm, per eliminare il materiale più grossolano in campo.</p> <p>I campioni prelevati sono stati posti in contenitori di vetro a chiusura ermetica, contraddistinti da opportuna etichetta indelebile riportante la localizzazione del sito, il numero del sondaggio, la profondità e la data del prelievo, e sono stati conservati alla temperatura di 4°C.</p> <p>Su tutti i campioni di terreno sottoposti ad analisi di caratterizzazione ambientale sono stati ricercati tutti i parametri previsti dalla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arsenico • Cadmio • Cobalto • Cromo • Cromo esavalente (VI) • Mercurio • Nichel • Piombo • Rame • Zinco • Aromatici • Toluene • Etilbenzene • Stirene • Xileni 		<ul style="list-style-type: none"> • Benzene • Aromatici policiclici • Benzo(a)antracene • Benzo(a)pirene • Benzo(b)fluorantene • Benzo(k)fluorantene • Benzo(g,h,i)perilene • Crisene • Dibenzo(a,e)pirene • Dibenzo(a,l)pirene • Dibenzo(a,i)pirene • Dibenzo(a,h)pirene • Dibenzo(a,h)antracene • Indenopirene • Pirene • Idrocarburi • Idrocarburi pesanti C >12 • Altre sostanze • Amianto <p>Risultati analisi:</p> <p>Tutti i campioni analizzati risultano conformi rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	



Rapporto di
prova n°:

2130699-021

Descrizione:

**Terra e rocce da scavo prelevato nel punto G1 da m 0 a m -1 – Gecar
srl – Raddoppio Apice - Hirpinia- Orsara-Bovino – Progetti DSI: PD
Orsara-Bovino- Aree AS, DT e siti di conferimento finale attività
richiesta da Italferr Spa**

Spettabile:

**ITALFERR s.p.a
Via V.G. Galati n° 71
00155 ROMA (RM)**

Accettazione:

2130699

Data Campionamento:

09-ott-18

Data Arrivo Camp.:

10-ott-18

Data Inizio Prova:

11-ott-18

Data Rapp. Prova:

26-ott-18

Data Fine Prova:

24-ott-18

Mod.Campionam.:

A cura del Laboratorio

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A e Tab.1/B e ss.mm.ii.

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Campionamento		Manuale UNICHIM n°196/2: 2004 (p.f. 5 e 6)				
PARAMETRI CHIMICI						
Arsenico	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	2,5	1,3	20	50
Cadmio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		2	15
Cobalto	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	6,0	1,2	20	250
Cromo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	24,7	5,2	150	800
Cromo esavalente (VI)	mg/kg	EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	< 0,1		2	15
Mercurio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		1	5
Nichel	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	15,8	3,1	120	500
Piombo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	6,2	1,4	100	1000
Rame	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	12,2	2,0	120	600
Zinco	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	48	13	150	1500
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						
Benzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,1	2
Etilbenzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Stirene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Toluene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Xileni	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°: **2130699-021**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Sommatoria composti organici aromatici	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		1	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
Benzo(a)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(a)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Crisene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Indenopirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	5
Pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Sommatoria composti aromatici policiclici	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		10	100
IDROCARBURI						
Idrocarburi pesanti C > 12 (C12-C40)	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	< 1		50	750
ALTRE SOSTANZE						
Amianto SEM (Analisi Quantitativa)	mg/kg	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	< 100		1000	1000
Amianto SEM (Analisi Qualitativa)	Pres. - Ass.	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	Assente			

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2130699-021

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
-------	-----	--------	-----------	---------	--------------------	--------------------

< Non Valutabile per valore inferiore al Limite di Rilevabilità del Metodo di prova.

Il campione è conservato per due settimane dalla data di accettazione salvo disposizioni normative vigenti.

Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)

Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura $K=2$ ed una probabilità di misura del 95%

Per le prove microbiologiche su matrici liquide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la UNI 10674:2002



Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2006/Amd.1:2009

In caso di determinazioni di residui/tracce, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli ed è compreso nel range 70-130%, tranne nei casi in cui è diversamente indicato nei singoli metodi di prova.

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A s.n.c.

Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 4 anni.

Il Responsabile Analisi Chimiche
(dott. Giuseppe Rocca)

Il Direttore della Divisione Analitica
(dott.ssa Margherita Augello)




(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA



Rapporto di
prova n°:

2130699-022

Descrizione:

**Terra e rocce da scavo prelevato nel punto G2 da m 0 a m -1 – Gecar
srl – Raddoppio Apice- Hirpinia- Orsara-Bovino – Progetti DSI: PD
Orsara-Bovino- Aree AS, DT e siti di conferimento finale - attività
richiesta da Italferr Spa**

**Spettabile:
ITALFERR s.p.a
Via V.G. Galati n° 71
00155 ROMA (RM)**

Accettazione:

2130699

Data Campionamento:

09-ott-18

Data Arrivo Camp.:

10-ott-18

Data Inizio Prova: **11-ott-18**

Data Rapp. Prova:

26-ott-18

Data Fine Prova: **24-ott-18**

Mod.Campionam.:

A cura del Laboratorio

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A e Tab.1/B e ss.mm.ii.

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Campionamento		Manuale UNICHIM n°196/2: 2004 (p.f. 5 e 6)				
PARAMETRI CHIMICI						
Arsenico	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	1,6	0,8	20	50
Cadmio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		2	15
Cobalto	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	2,9	0,6	20	250
Cromo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	8,9	2,5	150	800
Cromo esavalente (VI)	mg/kg	EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	< 0,1		2	15
Mercurio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		1	5
Nichel	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	9,9	2,2	120	500
Piombo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	2,9	0,9	100	1000
Rame	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	6,0	1,1	120	600
Zinco	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	29,1	8,0	150	1500
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						
Benzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,1	2
Etilbenzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Stirene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Toluene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Xileni	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2130699-022

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Sommatoria composti organici aromatici	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		1	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
Benzo(a)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(a)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Crisene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Indenopirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	5
Pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Sommatoria composti aromatici policiclici	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		10	100
IDROCARBURI						
Idrocarburi pesanti C >12 (C12-C40)	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	< 1		50	750
ALTRE SOSTANZE						
Amianto SEM (Analisi Quantitativa)	mg/kg	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	< 100		1000	1000
Amianto SEM (Analisi Qualitativa)	Pres. - Ass.	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	Assente			

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**

di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione MIPAAF per analisi nel Settore Oleicolo D.M. 06-04-2011
- Inserimento tra i "Tecnici Competenti" di cui al punto 7 art. n°2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico per la redazione dei "Piani di Risanamento Acustico"
- Inserimento tra i laboratori atti al rilievo dei materiali e/o polveri contenenti amianto di cui al D.M. 07/07/1997



I AB N° 0439

Segue Rapporto di prova n°: **2130699-022**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
-------	-----	--------	-----------	---------	-----------------	-----------------

< Non Valutabile per valore inferiore al Limite di Rilevabilità del Metodo di prova.
 Il campione è conservato per due settimane dalla data di accettazione salvo disposizioni normative vigenti.
 Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)
 Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità di misura del 95%
 Per le prove microbiologiche su matrici liquide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la UNI 10674:2002
 Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2006/Amd.1:2009
 In caso di determinazioni di residui/tracce, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli ed è compreso nel range 70-130%, tranne nei casi in cui è diversamente indicato nei singoli metodi di prova.
 Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A s.n.c.
 Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 4 anni.

Il Responsabile Analisi Chimiche
(dott. Giuseppe Rocca)

Il Direttore della Divisione Analitica
(dott.ssa Margherita Augello)


(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

A AS.02

32 min, 39 km
Tramite SS655, SP95

B Cava Salvetere, Ascoli Satriano (FG)



A AS.02



B Cava Salvetere





CITTA' DI ASCOLI SATRIANO

(Provincia di FOGGIA)

V SETTORE

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, ARREDO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE

<p>N. 334 / Reg. Gen. N. 26 / Reg. 2° Settore del 06-05-2022</p>	<p>OGGETTO: L.R. n.22/2019 art. 9, 18 e 35 comma 1 R.R. n. 05/2011 - Autorizzazione alla variante del piano di recupero ambientale mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) ad una cava di sabbia e ghiaia (conglomerato poligenico di origine alluvionale) ubicata in Comune di Ascoli Satriano (FG) Località "Masseria Salvetere" - F. 92 PTC 230 (parte) e 270 (parte); alla Società GECAR srl, con sede legale in 71020 Rocchetta S. Antonio (FG) Via S. Pertini, 35 - P.IVA 01815960719 - Cod. Fiscale 00995010718.</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA l'Autorizzazione alla coltivazione rilasciata dalla REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA, SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE - STRUTTURA DI FOGGIA, con Determina originaria n. 50 del 13/06/2008. Con la quale la società GECAR srl è stata autorizzata ad esercire la cava di inerti in località MASSERIA SALVETERE - ASCOLI SATRIANO (FG) ricadente su quota parte della particella 205 del Foglio 92 su una superficie 3.54 ettari, con determina n.50/DIR del 13/06/2008 valida sino al 30/06/2018;

VISTA l'autorizzazione di Proroga ed ampliamento, rilasciata dalla REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO ECOLOGIA – UFFICIO ATTIVITA'ESTRATTIVE con Determina n. 13 del 24/01/2019; con la quale la società GECAR veniva autorizzata, ai sensi dell'art.8 della L.R. 37/1985 ad ampliare e approfondire la coltivazione della cava di inerti in località Masseria Salvetere- ASCOLI SATRIANO (FG), su terreni in disponibilità, identificati catastalmente al Foglio 92- particelle 230p-270p, su una superficie complessiva di 7.55.34 ha, delimitata da 13 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2018) ed il numero di riconoscimento da I a 13, così come indicati nella planimetria allegata;

VISTO che l'autorizzazione in questione è valida fino al 31/01/2034, è potrà essere prorogata su istanza degli interessati con istanza da presentarsi sei mesi prima della scadenza;

VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01; Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità - Potere di Organizzazione pubblica;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 Art. 1 (omissis) Art. 2. Attribuzione a province, comuni e comunità montane delle funzioni amministrative;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R.580 del 15.05.2007 di approvazione definitiva del PRAE e ss.mm.ii. apportata con la D.G.R. n. 44 5.del 23-02-2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008, attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la L.R. n. 22 del 5-7-2019, "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" - abrogante la L.R. 37/85;

VISTA la D.G.R. 16 dicembre 2019, n. 2354: Art. 10 L.R. n. 22/2019 - Determinazione della tariffa per le attività estrattive per l'anno 2020 e 2021;

VISTA la LR. n. 7/ 97 artt . 4 e 5;

VISTO l' art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la L. R. 22 maggio 1985, n. 37 e ss.mm.ii. ;

VISTO ii D.P.R. n. 12 8 /59 e. ss.mm.ii.;

VISTO ii D.lgs. 25.11.96, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e ss.mm.ii.;

VISTO ii D.lgs. 09-04 -2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

VISTO ii D.lgs. n. 117 del 30-05-2008 di attuazione della Direttiva 2006/21/CEE relativa alla gestione rifiuti delle attività estrattive;

VISTA la DGR n.2463 del 23 novembre 2014 di abolizione del CTRAE;

VISTO ii Titolo VI del Regolamento PRAE, approvato con la D.G.R. 445/2010, art. 10 "progetto di recupero ambientale o di ripristino " comma 2. Lettera b) recante: *ii progetto deve prevedere " la sistemazione dell'area atta ad evitare frane o accumuli di acqua o ruscellamenti"*, ed ii comma 7. recante: *per ii ripristino o per ii recupero naturalistico possono ..essere impiegate anche terre e rocce da scavo, nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 186 del D.lgs. 152/ 2006 e s.m.i, nonché rifiuti prodotti dall'attività estrattiva nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 10 del D.lgs. n. 117/2008;*

VISTO ii Regolamento Regionale n. 5/2011, recante "Regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti", in particolare l'art. 7 e segg.;

VISTO ii D.lgs. 152/2006

VISTO ii D.P.R. 13 giu 2017 n. 120;

VISTO la L.R. 22/2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" ed in particolare l'art . 35 c.2: *"/ procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati al/a data di entrata in vigore de/le presenti disposizioni, proseguono ii loro iter presso la competente struttura regionale secondo le disposizioni di cui al/a l.r. 37/ 85, ivi compresi i procedimenti inerenti le attività estrattive in esercizio ai sensi del/'art. 35 de/la l.r. 37785, per le quali è stata presentata istanza ai sensi della L.R. 23 novembre 2016, n. 33 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di attività estrattiva);*

VISTO il decreto Sindacale n. 9 del 17.10.2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Michele Bruno la responsabilità del Settore 3°;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal sottoscritto responsabile settore 3° - Ufficio Suap dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

Ubicazione: Comune di ASCOLI SATTRIANO (FG) Località "Masseria Salvetera" - F. 92 PTC 230 (parte) e 270 (parte); censita al Catasto Cave Regione Puglia al n. C_FG_ 208

Ditta esercente titolare dell'atto autorizzativo:

Società GECAR srl,

P.IVA 01815960719 - Cod.Fiscale 00995010718,

con sede legale in 71020 Rocchetta S. Antonio (FG) Via S. Pertini,

35

Legale Rappresentante:

Ing. Giuseppe Sciretta, c.f. SCRGPP83D13D643I

Nato a Foggia il 13/04/1983 e

Residente in Rocchetta S. Antonio (FG) V.le Di Vittorio, 20/C bis

1. La società GECAR con autorizzazione rilasciata dalla REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA, SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE - STRUTTURA DI FOGGIA, è stata autorizzata ad esercire la cava di inerti in località MASSERIA SALVETERE - ASCOLI SATTRIANO (FG) ricadente su quota parte della particella 205 del Foglio 92 su una superficie 3.54 ettari, con determina n.50/DIR del 13/06/2008 valida sino al 30/06/2018;
2. Con l'autorizzazione di Proroga ed ampliamento, rilasciata dalla REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO ECOLOGIA – UFFICIO ATTIVITA'ESTRATTIVE con Determina n. 13 del 24/01/2019; la società GECAR è stata autorizzata, ai sensi dell'art.8 della L.R. 37/1985 ad ampliare e approfondire la coltivazione della cava di inerti in località Masseria Salvetera- ASCOLI SATTRIANO (FG), su terreni in disponibilità, identificati catastalmente al Foglio 92- particelle 230p-270p, su una superficie complessiva di 7.55.34 ha, delimitata da 13 vertici, da individuarsi sul terreno

con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2018) ed il numero di riconoscimento da l a 13, così come indicati nella planimetria allegata;

3. L'autorizzazione alla coltivazione ha validità fino al 31/01/2034, è potrà essere prorogata su istanza degli interessati con istanza da presentarsi sei mesi prima della scadenza;
4. La società GECAR con istanza acquisita il 10.03.2022 al prot. n. 3171 ha chiesto, ai sensi della L.R. n.22/2019 art. 9, 18 e 35 comma I – R.R. n. 05/2011, l'Autorizzazione alla variante del piano di recupero ambientale mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) ad una cava di sabbia e ghiaia (conglomerato poligenico di origine alluvionale) ubicata in Comune di Ascoli Satriano (FG) Località "Masseria Salvete" - F. 92 PTC 230 (parte) e 270 (parte); alla Società GECAR srl, con sede legale in 71020 Rocchetta S. Antonio (FG) Via S. Pertini, 35 - P.IVA 01815960719 - Cod. Fiscale 00995010718, attesa la necessità di utilizzo dei sottoprodotti rinvenienti dalla circostanti ed imminenti opere di interesse pubblico;
5. Il piano di recupero prevede il ripristino dello stato dei luoghi allo stato quo ante (terreno agricolo) e la restituzione dell'area agli utilizzi agricoli per la coltivazione di colture cerealicole e/o colture arboree, attraverso il ritombamento totale degli scavi di cava, presenti all'interno dell'area autorizzata, meglio individuati in cinque zone, distinte in "A", "B", "C", "D" ed "E" come da piano di coltivazione.
6. Il progetto di variante, non comportante alcuna modifica alle attività di coltivazione già approvate per la cava di inerti ma propone una variante al solo piano di recupero ambientale della cava, tramite il ritombamento totale degli scavi al termine della coltivazione, con l'utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregato riciclato, così come disposto dal comma a dall'art.11 e dall'art.18 della L.R. n.22/2019 e dal R.R. n.05/2011 che disciplina la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.
7. Le previsioni progettuali previste in variante sono:
 - Area di scavo complessiva pari a 7.55.34 ettari, ricadente su quota parte delle particelle 230 e 270;
 - Coltivazione con scavi di 1.143.107,67 mc di materiale sino alla quota minima di fondo cava di 338,0 m. s.l.m.;
 - Previsto il 5% di materiali rinvenienti dalle attività interne (scotico, sfrido, ..) pari a 57.946,30 mc;
 - Previsto il 95% di materiale rinveniente da attività esterne alla cava (terre e rocce da scavo) pari a 1.100.979 mc;
 - Il recupero finale dei luoghi comporta il riempimento del fondo cava con sfridi e terre e rocce da scavo quindi la stesura di terreno vegetale, per uno spessore di circa 2,00 m. per il riutilizzo ai fini agricoli delle superficie;
Per il Recupero Ambientale è quindi previsto un volume totale di terre e rocce da scavo di provenienza esterna,
pari a 1.100.976,70 m3, di cui 190.650,00 m3 già autorizzati nel progetto di coltivazione approvato;
Attualmente su parte della superficie di cava lo scavo ha raggiunto le quote di progetto e quindi possibile avviare le operazioni di recupero;
8. Il costo stimato per il recupero ambientale è di 262.935,00 €, in linea con il valore stabilito dalle NTA del PRAE (20.000,00 €/Ha);
9. Il periodo autorizzato per la coltivazione della cava e per il suo recupero ambientale, che prevede la restituzione dell'area agli utilizzi agricoli per la coltivazione di colture cerealicole, resta pari a 15 anni.
10. In relazione a quanto disposto dalle procedure di compatibilità ambientale, ai sensi del combinato disposto art. 6, comma 7, D.Lgs. 152/2006, della L.R. n. 37/85 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente, Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di ASCOLI SATRIANO, quale "Autorità Competente", ha verificato che il progetto di variante del piano di recupero ambientale della cava mira a realizzare un completo ripristino morfologico dei luoghi, portando il coronamento della colmata a quote all'incirca coincidenti con il piano campagna originario, il tutto attraverso il conferimento in cava, una volta raggiunto il piano ultimo di estrazione, di sottoprodotti, quali: terra e rocce da scavo provenienti dall'esterno del sito estrattivo.
In particolare che, il Recupero finale prevede il ripristino dello stato dei luoghi allo stato quo ante e la restituzione dell'area agli utilizzi agricoli per la coltivazione di colture cerealicole, attraverso il ritombamento totale degli scavi tramite un primo strato, con materiale rinveniente da sfridi e rocce da scavi, da depositare sul fondo cava ed un secondo strato, con terreno vegetale per il riutilizzo agrario dell'area pianeggiante e per la piantumazione di alberi ai pendii.
Conseguentemente, dopo aver istruito la pratica, ha determinato che il progetto di variante del piano di recupero ambientale di che trattasi non comporta impatti significativi sull'ambiente e pertanto non è assoggettabile a nuova VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni allegata alla conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrono, ex art.15, lr 11/2001 e art.14 e segg., del 05/07/2018; conclusasi con nota n.766 del 21/01/2019 ha determinato che il progetto di ampliamento di che trattasi non comporta impatti significativi sull'ambiente, ... , e

pertanto non è assoggettabile a VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni;

11. la zona non ricade in aree della Rete 2000 (SIC/ZPS), inoltre in base alle previsioni del Putt/p non si rileva presenza di vincoli " uso civico", "acque Pubbliche ", non risulta altresì, presenza di "grotte", ne vincolo idrogeologico, ne tutela paesaggistica ex L. 431/1985 e/o L. 1497/ 1939, ne vincoli geomorfologici.
In conclusione l'area di cava non ricadente in ambiti soggetti a vincoli.

Considerato che:

1. L'area di cava, ricadente in agro di Ascoli Satriano (FG) Località ubicata in Comune di Ascoli Satriano (FG) Località "Masseria Salvetera" - F. 92 PTC 230 (parte) e 270 (parte), è in disponibilità della Società GECAR srl, con sede legale in 71020 Rocchetta S. Antonio (FG) Via S. Pertini, 35 - P.IVA 01815960719 - Cod. Fiscale 00995010718;
2. Le particelle su cui insiste la cava sono in disponibilità della società GECAR srl, la n.270 (ex 231(ex 205)) giusto atto di compravendita per notar DI CARLO Bruno del 06.12.06 rep. n.30816 e successivo frazionamento del 04/08/2017, e la n.230 giusto atto di compravendita per notar PASCUCCI Fabrizio del 03.07.18 rep. n.21772;
3. Il richiedente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
4. La Banca dati nazionale unica documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, in data 24/07/2018 , ha comunicato che nei confronti della GECAR srl non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.lgs n. 159/2011;
5. L'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 20 della L.R. n. 22/2019;
6. la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ingegnere Capo, oggi documentazione statistica mineraria/ordinanze sicurezza in cava per l'istruttoria C_FG_00208_SS_2021, come risulta dalla documentazione inviata dalla Società GECAR SRL e recepita dalla Regione Puglia con Protocollo uscita: r_puglia/ct_rupar_puglia/04/11/2021/0016067;
7. l'utilizzo di terre e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS), disciplinato dalla normativa vigente in materia ed in particolare, per ciò che concerne l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, dal D.Lgs.152/2006e dal D.P.R. n. 120 / 2017, non classificati rifiuto, nelle opere di messa in sicurezza e recupero ambientale del sito in progetto, sono ammissibili alle condizioni previste nello stesso progetto;

8. Il R.R. 5/2011 in merito all'utilizzo delle terre e rocce da scavo nel colmamento delle depressioni generate dall'attività estrattiva, persegue finalità, riconducibili alla proposta di intervento in argomento, tra cui: art. 1) il miglioramento della percezione paesaggistica, il ricolmamento di cava, anche parziale, il rimodellamento e la variazione del piano di recupero e la limitazione alla produzione di rifiuti, e prevede, all'art. 7, espressa autorizzazione all'utilizzo di detti materiali;
9. l'esercente intende realizzare le opere di recupero sulle aree di cava ove la coltivazione è in parte terminata, mediante utilizzo di "terre e rocce da scavo", come sopra definite, e aggregati di riciclo (MPS) provenienti da attività regolarmente autorizzate;
10. i materiali da utilizzare (terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo), che soddisfano i requisiti previsti dalla precitata normativa, nonché quanto previsto dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006, non sono classificati "rifiuto" e quindi sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
11. la Società GECAR, esercita l'attività estrattiva giusta autorizzazione da ultimo rilasciata, ai sensi della L.R. n.22/2019 art. 9, 18 e 35 comma I – R.R. n. 05/2011;

RITENUTO DI PROPORRE il rilascio alla ditta GECAR srl, ai sensi della L.R. n.22/2019 artt.9 e 18 – R.R. n.05/2011 art. 7, dell'autorizzazione mineraria alla variante del piano di recupero ambientale mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) alla coltivazione della cava di che trattasi;

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la legge n. 241/1990;

- Il D. lgs. 18/08/2000 n. 267

- il decreto Sindacale n. 9 del 07.10.2020

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi della L.R. n.22/2019 art. 9, 18 e 35 comma I – R.R. n. 05/2011, la Società GECAR srl, con sede legale in 71020 Rocchetta S. Antonio (FG) Via S. Pertini, 35 - P.IVA 01815960719 - Cod. Fiscale 00995010718, alla variante del piano di recupero ambientale che prevede il ricolmamento delle depressioni di cava e recupero ambientale all'uso agricolo dell'intera area mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) ad una cava di sabbia e ghiaia (conglomerato poligenico di origine alluvionale) ubicata in Comune di Ascoli Satriano (FG) Località "Masseria Salvetera" - F. 92 PTC 230 (parte) e 270 (parte), delimitata da 13 vertici da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2018) ed il numero di riconoscimento da 1 a 13, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento.

Con i seguenti obblighi e Prescrizioni:

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dai precedenti provvedimenti autorizzativi:
 - a. REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA, SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE - STRUTTURA DI FOGGIA, determina n.50/DIR del 13/06/2008 valida sino al 30/06/2018; autorizzazione ad esercire la cava di inerti in località MASSERIA SALVETERA - ASCOLI SATRIANO (FG) ricadente su quota parte della particella 205 del Foglio 92 su una superficie 3.54 ettari;
 - b. REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO ECOLOGIA – UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE con Determina n. 13 del 24/01/2019, autorizzazione di Proroga ed ampliamento della cava di inerti in località Masseria Salvetera- ASCOLI SATRIANO (FG), su terreni in disponibilità, identificati catastalmente al Foglio 92- particelle 230p-270p, su una superficie complessiva di 7.55.34 ha, delimitata da 13 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2018) ed il numero di riconoscimento da 1 a 13, così come indicati nella planimetria allegata;
3. Dovrà attenersi a quanto indicato nella documentazione tecnica a corredo del progetto originario autorizzato ed alla documentazione allegata alla richiesta di variante del piano di recupero ambientale;
4. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero di tutte le aree di cava, comprese quindi quelle di pertinenza, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato, e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi e la stabilità generale delle pareti di scavo;

5. L'autorizzazione in questione è valida fino al 31/01/2034, potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto da presentarsi sei mesi prima della scadenza;
6. Trasmettere all'autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n.1-2-3 del 2011 e ss.mm.ii.;
7. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di 263.000,00 (duecentosessantatremila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida fino al 31/01/2036, due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale e il relativo collaudo. Detta polizza fideiussoria sarà svincolata con specifica determina a seguito verifica ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.22/2019., il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza dell'esecuzione dei lavori di recupero ambientale. la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
8. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex L. R. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
9. Ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, trasmettendo 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori:
 - a. La denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio;
 - b. Il documento di sicurezza e salute DSS;
 - c. L'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
 - d. l'accertamento tecnico sul regolare stato di fatto lungo tutto il perimetro della cava autorizzata, della barriera arborea lungo la fascia dei 10 metri dai confini, delle opere di recinzione con rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m.2,dei termini lapidei, dei cancelli,dei cartelli ammonitori con la dicitura " Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", dell'apposizione all'accesso della cava del cartello riportante le indicazioni generali dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di cava;delle opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
 - e. La corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera;
 - f. Deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
10. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
 - a. la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, devono essere comunicate all'autorità competente e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - b. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
 - c. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree;
 - d. l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'autorità competente, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - e. devono essere poste in opera le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e rumori;
 - f. in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita, con l'adozione di adeguate misure,la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
 - g. le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche,impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione o l'altezza del deposito temporaneo sfridi di cava non deve superare i 12 m dall'attuale piano campagna;

- h. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato incava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente nelle opere di recupero, così come il materiale di sfrido deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro della cava. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per il recupero materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente;
11. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
 12. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
 13. L'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
 14. La Società GECAR S.r.l. deve trasmettere al Comune di Ascoli satriano (FG), entro ii termine di 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, copia digitale del progetto di coltivazione/recupero e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione autorizzati. Tanto al fine di consentire al Comune di svolgere, ai sensi dell'art.29 della L.R. n.22/ 2019, le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale, nonché le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 128/1959.
 15. L'Esercente deve comunicare al Comune di Ascoli Satriano ed al Servizio Attività Estrattive, entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, l'avvenuto recupero dell'area al fine di consentire l'esecuzione del collaudo ex art. 25 della L. R. 37/85, quindi adottare il provvedimento di cessazione cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione del recupero, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria prestata per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non pervenga entro il 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di escussione polizza fideiussoria;
 16. L'esercente deve attenersi al progetto registrato in atti e deve altresì attenersi alle condizioni e obblighi imposti con determinazioni dirigenziali autorizzative, ed in particolare per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve:
 - a. mettere in atto tutte le misure di mitigazione riportate nella documentazione di progetto,
 - b. utilizzare i materiali dichiarati in progetto, ovvero Terre e Rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) che soddisfano i requisiti di "non rifiuto", nel rispetto del D.lgs. 152/2006 e D.P.R. 120/ 2017, autorizzati con il presente provvedimento, ai sensi del R.R. 5/2011, art. 7; e fatto divieto assoluto di utilizzare materiali appartenenti alla categoria dei "rifiuti" , in quanto assoggettabili alla specifica normativa in materia, salvo autorizzazione delle autorità competenti;
 - c. trasmettere annualmente al Comune di Ascoli Satriano, apposita relazione e planimetria quotata relativa allo state di avanzamento del recupero ambientale del sito;
 - d. predisporre adeguata recinzione, da mantenere periodicamente, ed un sistema di controllo di tutti gli accessi all'area, al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti nell'area;
 - e. condurre i lavori di recupero ambientale della cava esaurita, come da progetto adeguato alle prescrizioni di VIA, mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo, ovvero inerti esclusi dall'applicazione della normativa in materia di rifiuti, con le seguenti prescrizioni:
 - depositare ii materiale da utilizzare ai fini del ricolmamento delle depressioni di cava unicamente su superfici sulle quali la coltivazione e stata ultimata e con un angolo di scarpata tale da garantire la stabilita dei rilevati e comunque con angolo non superiore a 45°;
 - rispettare la normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - garantire, ii mantenimento della stabilita delle fronti di scavo e di abbancamento dei materiali di riempimento nel corso dei lavori autorizzati, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
 - garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
 - acquisire copia delle comunicazioni e della documentazione (PDU, VIA, AIA, Concessioni, ecc. ecc.) trasmesse dal produttore, Esecutore o Fornitore alle Autorità competenti ed all'Arpa Puglia, nei termini fissati dal D.lgs. 152/2006 e D.P.R. 120/2017;
 - acquisire copia del documento di trasporto delle terre e rocce da scavo provenienti dai siti di produzione, da allegare al "registro di scarico". Detto documento sostituisce ii formulario di identificazione previsto dal R.R. 5/2011;
 - la gestione dei materiali per ii ricolmamento deve avvenire, anche al fine di garantirne la tracciabilità, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dal D.P.R. 120/2017, nonché ai punti 1) e 2) art. 5 del R.R. 5/2011, in particolare curando la redazione e l'aggiornamento di una planimetria con sezione

divisa in riquadri e/o fasi di lavoro, ove indicare approssimativamente il punto di collocazione del materiale, nonché apposito registro di presa in carico del materiale, vidimato dall'Ufficio tecnico del Comune di Ascoli Satriano, ove sarà indicata la data, l'impresa produttrice, il sito di produzione, il titolo abilitativo dell'opera, gli estremi di comunicazione all'Arpa o del Piano di Utilizzo, la qualità del materiale, la quantità, la ditta di trasporto e relativo DDT, l'individuazione del riquadro o zona di scarico;

- i materiali da utilizzare per la realizzazione del progetto di che trattasi, devono essere idonei a non influenzare le caratteristiche del sito di destinazione e garantire la salvaguardia dell'ambiente;
- tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni di gestione delle terre e rocce da scavo, deve essere obbligatoriamente conservata dall' esercente e resa disponibile a richiesta delle autorità di controllo e vigilanza, ai sensi del D.P.R. 120/2017;
- porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività estrattiva;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva e rifiuti;

Prima dell'inizio dei lavori, l'esercente:

- f. Deve depositare le garanzie finanziarie o fideiussorie, come definite ai punti precedenti;
- g. deve inviare al Comune di Ascoli Satriano ed alla ASL competente, dando evidenza al Servizio Attività Estrattive, il DSS ex art. 6 del D.lgs. 624/1996 o DSS Coord. ex art. 9 stesso D.lgs. 624/1996, ove coinvolte più imprese o il trasporto e deposito avvenga con mezzi terzi, ed ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. deve comunicare l'inizio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto, art. 28 del D.P.R. n.128/59 e art. 20 del D.lgs. 624/1996, da trasmettere al Comune di Ascoli Satriano (Fg) e, per conoscenza, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;
- i. deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell' art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- j. deve inviare le comunicazioni , ai sensi del D.P.R. 120/2017, alle Autorità Competenti, ovvero al Comune di produzione delle terre e rocce, al Comune di destinazione delle terre e rocce, all'Arpa Puglia ed alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- k. provvedere a realizzare opere idonee alla sicurezza del cantiere , mediante apposizione di cartelli ammonitori e di divieto di ingresso agli estranei, realizzazione di idonea recinzione dell'area di intervento, ove non già presente, con rete e paletti aventi altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra;
- l. munirsi di specifici registri a norma del D.P.R. 128/59 e D.lgs. 624/1996, nonché registri di scarico/gestione del materiale, vidimato, ai sensi del R.R. 5/2011 ;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalle Autorità competenti, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 22/2019, oltre ad eventuali sanzioni previste per legge;

Il presente provvedimento modifica ed integra le precedenti autorizzazioni;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

Il presente provvedimento è personale e pertanto non può essere trasferito senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm . e ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il provvedimento sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito comunale e sarà notificato alla Società GECAR srl;

sarà trasmesso in copia

- alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- al commissario Straordinario del Comune di Ascoli Satriano

Il Responsabile del Servizio

F.to

Il Responsabile del V Settore

F.to **Ing. BRUNO Michele**